Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 5 giugno | Numero 132

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

DIMISSIONI E NOMINE *di ministri e sottosegretari di Stato.*

Leggi e decreti

REGIO DECRETO *n. 669 relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei RR. carabinieri che prestano servizio in Eritrea delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto n. 1802 del 1919.*

REGIO DECRETO *n. 688 che applica al personale dell'Amministrazione delle carceri le disposizioni dei decreti-leggi 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.*

REGIO DECRETO *n. 700 che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, stabilendone la competenza.*

DECRETO MINISTERIALE *riguardante le formalità di uscita dal Regno degli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni.*

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI: *Ordinanza relativa ai prezzi di cessione della lingua conservata in scatola.*

Decreto riguardante i prezzi massimi del grano del raccolto 1920.

MINISTERO DELL'INTERNO: *Ordinanza di sanità marittima n. 1.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: **Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno** — *Corso* **medio dei cambi** — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avviso — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Concorsi.*

(In foglio di supplemento).

DECRETO LUOGOTENENZIALE *che approva l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Torino.*

CORTE DEI CONTI: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 2 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato e da quella di sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, rassegnate rispettivamente dall'on. senatore avv. Mario Abbiate e dall'on. deputato dott. Giovanni Maria Longinotti

Con decreto Reale dello stesso giorno, l'on. Abbiate è stato nominato ministro segretario di Stato pel lavoro e la previdenza sociale e con decreto Reale del successivo giorno 3, l'on. Longinotti è stato nominato sottosegretario di Stato dello stesso Ministero.

L'on. avv. Giuseppe De Nava, ministro delle finanze, con decreto Reale del 3 corrente, è stato incaricato di reggere, *per interim*, il Ministero dell'industria e commercio ed approvvigionamenti alimentari.

L'on. avv. Agostino Lo Piano, deputato al Parlamento, è stato nominato, con decreto Reale del 3 corrente mese, sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.

LEGGI E DECRETI

Il numero 669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1560;

Visto i decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, da convertirsi in legge;

Inteso il governatore della Colonia eritrea;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione alle disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 in data 6 aprile 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507 e successivamente modificato:

Parte 3ª - Degli assegni.

B) Assegni ai militari di truppa italiana.

Art. 102. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali in colonia hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 2 oltre agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalier stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale			
			nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e successivi
Maresciallo di alloggio maggiore	8.[illegible]0	2.50				
Maresciallo di alloggio capo	8.30	2 —	657.—	711.75	766.50	821.25
Maresciallo d'alloggio. .	8.05	1.50				
Brigadiere.	7.15	1.15	565.75	620.50	675.25	730 —
Vice brigadiere	6.80	0.85	438 —	492.75	547.50	602.25
Appuntato.	5.45	0.30				
Carabiniere trombett. .	5.45	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere	5.20	—				

Art. 104. — L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri Reali, viene corrisposto intieramente alla mano. Esso decorre dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali e carabinieri giungono al deposito e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati o al Comune di domicilio pei congedati. È pagato dai reparti ogni mese ai marescialli ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, ed ogni quindici giorni ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

L'assegno giornaliero predetto per tutti i sottufficiali, tranne per quelli dell'arma dei carabinieri Reali e per tutti i militari appartenenti all'arma stessa, deve essere diminuito della quota vestiario fissata per ogni arma.

Art. 116. — I sottufficiali di tutte le armi e i militari di truppa dei carabinieri Reali provvedono direttamente al loro vitto con l'assegno giornaliero.

L'Amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio al vitto per i caporali e soldati italiani del Regio corpo di truppe coloniali, nella misura dell'assegno stabilito dalle tabelle 4 e 5.

Gli assegni e le quote vestiario e i bisogni vari per i sottufficiali, per i carabinieri Reali e per i caporali e soldati che prestano servizio in colonia sono fissati nella misura appresso indicata:

Assegno di primo corredo per la compagnia cacciatori, L. 130;
Per tutti gli altri, L. 90.

Per quota vestiario:

Sottufficiali di tutte le armi, L. 0,18 al giorno;
Caporali e soldati dei cacciatori, L. 0,16 al giorno;
Caporali e soldati di tutte le armi e corpi, L. 0,14 al giorno;
Bisogni vari per tutti, L. 0,15 al giorno.

I sottufficiali tutti, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, provvedono alla quota vestiario con l'assegno giornaliero; all'assegno di primo corredo, per tutti, al vestiario e all'equipaggiamento dei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali, dei caporali e soldati e ai bisogni vari per tutti provvede l'Amministrazione coloniale con gli assegni del bilancio.

Art. 119, lettera *e*). — Oltre agli assegni in contanti e in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti negli articoli precedenti, i sottufficiali ed i caporali e soldati raffermati, eccettuati i sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano ad aver diritto ai premi e soprassoldi di rafferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956, 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655, 3 luglio 1902, n. 266 e 6 luglio 1911, nn. 683 e 690.

I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che prestano servizio in Eritrea continuano ad avere diritto alle

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, sono applicabili ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei carabinieri Reali in servizio in Eritrea solo in quanto riguardano gli aumenti sulle paghe concessi col decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto hanno vigore in colonia dal 1° febbraio 1919.

Art. 4.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, e con decorrenza dall'8 ottobre 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, e successivamente modificato:

1°.

La tabella n. 2 di cui all'art. 102 è sostituita dalla seguente:

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale			
			nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e successivi
Maresciallo di alloggio maggiore	14.15	2.50				
Maresciallo di alloggio capo	13.10	2.—	657.—	711.75	766.50	821.25
Maresciallo d'alloggio. .	12.05	1.50				
Brigadiere.	10.20	1.15	565.75	620.50	675.25	730 —
Vice brigadiere	9.90	0.85	438 —	492.75	547.50	602.25
Appuntato.	7.85	0.30				
Carabiniere trombett. .	7.30	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere	7.20	—				

2°.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 116 è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione coloniale provvede altresì alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni dei militari dell'arma, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo, con le norme vigenti in patria ed alle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi dell'arma, con le norme date dal governatore con suoi decreti ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relativo alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili dalla data 8 ottobre 1919 ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che prestano servizio in Eritrea; e dalla data stessa è abrogato per detto personale il disposto dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

Il numero 688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi della carriera amministrativa delle carceri sono i seguenti:

Direttore superiore.
Direttore.
Segretario.

Art. 2.

I gradi della carriera di ragioneria della stessa Amministrazione sono i seguenti:

Ragioniere capo.
Ragioniere.

Art. 3.

I gradi nella carriera d'ordine della stessa Amministrazione sono i seguenti:

Archivista.
Applicato.

Art. 4.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici per i vari gradi sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle.

Art. 5.

Le promozioni al grado di direttore superiore sono conferite ai direttori che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado, su designazione del Consiglio d'amministrazione, per merito comparativo, in base ai criteri di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

Salvo il disposto del successivo art. 12, le promozioni al grado di direttore sono conferite ai segretari esclusivamente mediante concorso per esami.

Sono ammessi al concorso i segretari i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato; vi sono parimenti ammessi i censori dei riformatori governativi che, alla data stessa, si trovino nelle condizioni previste nella nota alla tabella *A*, allegata alla legge 11 giugno 1914, n. 503.

Art. 7.

Salvo il disposto del successivo art. 13, le promozioni al grado di ragioniere capo sono conferite ai ragionieri esclusivamente mediante concorso per esami.

Sono ammessi al concorso i ragionieri i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato.

Art. 8.

Le funzioni ispettive saranno esercitate da quattro direttori superiori o direttori ai quali ne sarà dato speciale incarico con decreto Ministeriale; l'incarico sarà sempre revocabile.

Art. 9.

siti e che siano in grado di prestare cauzione nel modo prescritto dal regolamento.

Art. 10.

Sono aboliti i gradi di ispettore generale, di vice direttore, di contabile e di archivista capo.

Gli attuali ispettori generali, ai quali nella prima attuazione del presente decreto non sia applicato il disposto dell'art. 2 del R. decreto legge 9 ottobre 1919, n. 1934, conservano il loro titolo e sono inscritti nel ruolo dei direttori superiori, con l'incarico di funzioni ispettive.

Gli attuali vice direttori ed archivisti capi conservano il loro titolo e sono inscritti rispettivamente nel ruolo dei segretari e degli archivisti.

Gli attuali contabili sono inscritti nel ruolo dei ragionieri e possono continuare ad esercitare le funzioni del loro ufficio soltanto in seguito a nuovo incarico ai sensi del precedente art. 9.

Gli altri impiegati delle varie categorie passeranno nei nuovi ruoli, conservando il loro grado od assumendo quello corrispondente, in conformità alle norme stabilite col R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 11.

Gli applicati provenienti dal corpo degli agenti di custodia, dal R. esercito, dalla R. marina, ovvero da altri corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, godranno nelle promozioni al grado di archivista del beneficio di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 12.

I posti di direttore vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dalla attuazione del presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per titoli secondo le seguenti norme:

Ai primi due concorsi, e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali vice direttori.

Ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente i vice direttori ed i segretari, i quali alla data della pubblicazione del presente decreto si trovino nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 50 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè i censori dei riformatori governativi i quali alla data stessa si trovino nelle condizioni previste dalla nota alla tabella *A*, allegata alla legge 11 giugno 1914, n. 503, quando anche per essi concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Nei primi otto anni dell'attuazione del presente decreto il conferimento, mediante concorso per titoli, dei posti di ragioniere capo seguirà con norme uguali a quelle previste nel precedente art. 12, restando l'ammissione ai due primi concorsi, e, in ogni modo, entro tre anni dalla data dell'attuazione stessa, riservata agli attuali contabili, i quali poi nel successivo periodo potranno parteciparvi in concorso coi ragionieri che si trovino nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 50 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 14.

Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato, di cui ai Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sono applicabili al personale dell'Amministrazione carceraria in quanto non contrastino col presente decreto.

Art. 15.

L'applicazione delle nuove tabelle avrà effetto, nei riguardi giuridici, dal 1° dicembre 1919 e, nei riguardi economici, dal 1° mag-

previsione del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Amministrazione delle carceri e dei RR. riformatori.

TABELLE DEGLI STIPENDI.

Tabella **A**.

Carriera amministrativa.

Segretario.

Numero dei posti 100 (oltre 8 alunni), stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Direttore.

Numero dei posti 100, stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori superiori.

Numero dei posti 4, stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella **B**.

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Numero dei posti 130 (oltre 8 alunni), stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Ragioniere capo.

Numero dei posti 20, stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella **C**.

Personale d'ordine.

Applicati.

Numero dei posti 66 (oltre 5 alunni), stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivista.

Numero dei posti 24, stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Dei servizi attualmente attribuiti al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, che assume la denominazione di Ministero per l'industria ed il commercio, passano alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i seguenti:

1. Ufficio del lavoro - Ispettorato dell'industria e del lavoro - Cooperazione ed Enti cooperativi.

2. Assicurazioni sociali - Mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza.

3. Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

4. Ufficio centrale di statistica.

L'ufficio tecnico attuariale istituito con decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 è posto alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Sono aggregati al Ministero medesimo il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni e il Consiglio dell'Ordine al merito del lavoro.

Art. 3.

Sono altresì attribuiti al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i servizi che riguardano il lavoro delle classi agricole, la cooperazione e la mutualità agraria e la tutela del lavoro nelle miniere.

Art. 4.

La legislazione sull'emigrazione ed i trattati di lavoro e di emigrazione saranno preparati di concerto fra il ministro per gli affari esteri e il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per coordinare i servizi del lavoro e dell'emigrazione.

Art. 5.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è rappresentato con propri funzionari in tutti i Consigli, Commissioni ed Enti che si occupano di questioni attinenti al lavoro e alla previdenza; e fra questi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dell'emigrazione e la Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il ministro per il lavoro, d'accordo coi competenti ministri, promuoverà i provvedimenti necessari per le modificazioni da introdursi nella composizione dei detti Consigli, Commissioni ed Enti.

Art. 6.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori.

Esso eserciterà, di concerto col ministro per il tesoro e per l'interno, nella parte che li riguarda, la vigilanza sopra:

1° l'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra istituita con decreto-legge 21 marzo 1917, n. 481;

2° l'Opera nazionale per i combattenti istituita con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1919, n. 55,

e sopra ogni altro Istituto che si proponga scopi analoghi.

Art. 7.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale avrà un proprio bilancio, nel quale saranno trasferiti gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1919-920, in corrispondenza ai servizi di cui negli articoli 2 e 3 del presente decreto, comprese le spese generali, casuali e di debito vitalizio.

Nel bilancio dell'entrata è istituito un capitolo denominato « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza », al quale capitolo affluiranno anche i contributi di cui all'art. 42 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e all'art. 24 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 8.

Sono istituiti un posto di ministro e un altro di sottosegretario di Stato presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi ministri interessati, saranno determinate le norme per il trasferimento del personale al nuovo Ministero e dei relativi fondi di bilancio.

Al Ministero per il lavoro si intendono trasferiti due dei posti di direttore generale stabiliti nell'organico del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

Con R. decreto, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, compresa la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero.

Per gli scopi di cui al comma precedente è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1920-921, un maggiore stanziamento nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di L. 800.000.

Art. 10.

Il presente decreto entrà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Visti i propri decreti 11 dicembre 1919 e 31 marzo 1920, relativi a concessioni di un visto speciale, con validità di sei mesi, sui passaporti dei cittadini americani, inglesi e francesi;

Di concerto con il Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il visto di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, non è necessario per l'uscita dal Regno di quegli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo precedente verrà desunto dalla data di entrata nel Regno apposta sul passaporto dell'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera.

Roma, 29 maggio 1920.

Il ministro: SCIALOJA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401;

Vista l'ordinanza 14 febbraio 1919;

Vista l'ordinanza 8 luglio 1919;

Vista l'ordinanza 7 ottobre 1919;

Vista l'ordinanza 8 dicembre 1919;

Vista l'ordinanza 30 marzo 1920;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 1° giugno 1920 i prezzi di cessione della lingua conservata in scatola praticati dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari sono fissati per merce vi-

sta e gradita, franco vagone e partenza e per quantitativi non inferiori a 25 casse, come segue:

Casse da 12 scatole di libbre 6, L. 182,50.
Casse da 24 scatole di libbre 2, L. 127,50.
Casse da 48 scatole di libbre 1 e once 10, L. 210.
Casse da 48 scatole di libbre 1 e once 8, L. 190.
Casse da 24 scatole di libbre 1 e once 6, L. 90.
Casse da 24 scatole di libbre 1 e once 2, L. 75.
Casse da 48 scatole di once 12, L. 100.
Casse da 48 scatole di once 8, L. 70.
Casse da 48 scatole di once 6 1/2, L. 55.

Art. 2.

Le cessioni agli Enti distributori verranno fatte attraverso il Consorzio nazionale cooperativo importazione, piazza Poli, n. 37, Roma, al quale viene affidata la gestione di detta derrata; le richieste ed il relativo finanziamento anticipato dovranno essere fatte direttamente al Consorzio stesso.

Roma, 31 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e il decreto Reale 23 giugno 1919, n. 1063;

Veduti i decreti Reali 4 maggio 1920, n. 660, 29 maggio 1920, n. 681, e 29 maggio 1920, n. 682;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi del grano del raccolto 1920, fissati dal decreto Reale 29 maggio 1920, n. 682, si applicano esclusivamente alle partite che, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione dei cereali, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano di tipo buono mercantile;

b) siano sane e completamente essiccate;

c) abbiano peso non inferiore a chilogrammi 77 (settantasette) all'ettolitro;

d) contengano materie estranee in quantità non superiore all'uno per cento.

Art. 2.

Per le partite non aventi i requisiti sopra indicati, il prezzo massimo viene diminuito proporzionalmente, in base ai seguenti criteri:

a) per le deficienze sul peso dell'ettolitro si praticano sul prezzo massimo le riduzioni seguenti:

L. 0,40 per quintale, per le partite di peso inferiore a kg. 77 fino a kg. 76 l'ettolitro;

L. 0,90 per quintale, per le partite di peso inferiore a kg. 76 e fino a kg. 75 l'ettolitro.

Per le deficienze di peso al disotto di kg. 75 l'ettolitro, la riduzione viene determinata dalla Commissione provinciale di requisizione;

b) per le partite aventi materie estranee eccedenti l'uno per cento, si pratica una diminuzione di prezzo proporzionalmente alla eccedenza delle materie stesse constatata dalla Commissione provinciale di requisizione. Nel determinare tale deduzione si tiene però conto, a favore del detentore, del valore delle materie utilizzabili (veccia, avena, segala, orzo);

c) sulle partite deficienti nel peso per ettolitro ed aventi anche eccedenza di materie estranee, si pratica prima la riduzione di prezzo per la deficienza di peso e poi dal prezzo residuale si deduce la percentuale relativa alla eccedenza di materie estranee;

d) per le partite aventi deficienze o difetti di altro genere, la Commissione provinciale di requisizione determina riduzioni di prezzo proporzionali.

Art. 3.

I prezzi massimi dell'orzo e della segala, fissati dal decreto Reale 29 maggio 1920, n. 682, si applicano, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione dei cereali, alle partite aventi carattere di nutrizione, purezza, peso e stagionatura, per i quali possono essere giudicate mercantilmente ottime, in conformità delle consuetudini locali.

Per le partite non aventi tali caratteri, la Commissione provinciale di requisizione determina riduzioni di prezzo proporzionali.

Art. 4.

Il prezzo massimo dell'avena del raccolto 1920, fissato dal decreto Reale 29 maggio 1920, n. 682, si applica esclusivamente alle partite che, a giudizio della Commissione provinciale di requisizione, siano in perfetto stato di conservazione, sane, asciutte, senza macchie e scorrevoli facilmente nella mano, ben purgate di semi nocivi, dei quali potrà essere tollerata la presenza fino ad un massimo del cinque per mille per il *lolium temulentum*, dell'uno per mille di tutti gli altri semi nocivi (semi di ricino, segala cornuta, ecc.) ed in nessun modo più del due per cento di semi non nocivi, come grano, orzo, veccia, ecc.

Il peso di ogni ettolitro non può essere inferiore di kg. 44 (quarantaquattro) per l'avena raccolta nelle Provincie comprese nei territori dei Corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo e di kg. 42 (quarantadue) per quelli compresi nei territori delle altre Provincie.

Per le partite non aventi i requisiti sopraindicati o aventi deficienze o difetti di altro genere, la Commissione provinciale di requisizione determina riduzioni di prezzo proporzionali.

Art. 5.

All'atto del pagamento del prezzo fissato, le Commissioni provinciali di requisizione dovranno da esso detrarre centesimi trenta per ogni quintale di grano, orzo, segala ed avena requisito, in applicazione di quanto dispone l'art. 12 del decreto Reale 4 maggio 1920, n. 660.

Art. 6.

Insieme con il prezzo fissato dall'art. 1 del decreto Reale 29 maggio 1920, n. 682, le Commissioni provinciali di requisizione pagheranno i soprapprezzi stabiliti dall'art. 2 del detto decreto.

Art. 7.

Fino a nuovo avviso, restano esclusi dalla requisizione, e quindi anche dall'osservanza dei prezzi massimi, nelle contrattazioni tra privati, i cereali preparati per seme e riconosciuti tali dalla Commissione provinciale di requisizione.

Sono pure escluse, ai sopraddetti fini, le partite evidentemente destinate alla produzione di cereali da seme e tali riconosciute dalla Commissione provinciale di requisizione, purchè il produttore di questi ne faccia formale denuncia, accompagnata da campione, alla rispettiva Commissione provinciale, dimostrandone anche la destinazione.

Art. 8.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 1

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Canea sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima numero 10 del 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 31 maggio 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.63	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.98	—

Corso medio dei cambi

del giorno 4 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,13 — **Londra** 67,33 — **Svizzera** 312,19 — **Spagna** . . . — **New York** 17,06 — Oro 266 95

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 28 maggio 1920, in Fragneto Monforte, provincia di Benevento, e il giorno 29 maggio 1920, in Marsure, provincia di Udine, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente, di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 3 marzo 1920:

Ricci Angelo, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 4 dicembre 1919.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Friscia cav. Giuseppe, colonnello commissario, collocato a riposo per avere raggiunti i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal 1° agosto 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Falzoni Bayard cav. Angelo, colonnello commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, la aspettativa suddetta è prorogata dal 20 febbraio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Mauro cav. Giuseppe, colonnello commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 6 ottobre 1919.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Urbinati cav. Gualberto, maggiore commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 31 ottore 1919 — Grassi Angelo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 16 febbraio 1920 — Baccarini Antonio, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 2 marzo 1920 — Zevi Giorgio, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Barbera Giacomo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità provenienti da cause di servizio — Bandiera Angelo, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento dal 1° aprile 1920.

Corpo di amministrazione.

Con anzianità 22 febbraio 1920:

Za cav. Giovanni, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 28 dicembre 1919.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Roth Filippo, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 gennaio 1920 — Chiariotti Ettore, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 febbraio 1920.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Carnevali cav. Quinto, maggiore veterinario, collocato a sua domanda in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Olivieri Antonio Angelo, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 20 febbraio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo stesso, dal 1° aprile 1920.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Poppi cav. Luigi, colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, statagli concessa con i decreti Luogotenenziali 12 aprile e 8 novembre 1917, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio. Deve inoltre considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio l'aspettativa concessagli con decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919.

Manca Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 novembre 1919, richiamato in servizio dal 24 febbraio 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Tarquini Guidobaldo, ragioniere geometra di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 2475 dal 1° maggio 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 26 ottobre 1919

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909 concernente le concessioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a due posti di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti; a due posti di cappellano in quella di Altamura e a tre posti di cappellano in quella di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle RR. Università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214 o in una Facoltà teologica equivalente del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle colonie per non meno di cinque anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale basilica palatina di S. Nicola.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero della giustizia e degli affari di culto domanda in carta da bollo entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto specificando a quale dei suindicati posti intendano concorrere. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato penale;
3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno inerente ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, ascende a:

L. 760,10 per il posto di partecipante nella R. basilica palatina di Acquaviva delle Fonti;

L. 511,41 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Altamura;

L. 588,95 per il posto di cappellano nella R. basilica palatina di Montesantangelo.

Roma, 2 giugno 1920.

3 *Il ministro*: FALCIONI.

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per la nomina del conservatore negli archivi notarili distrettuali di:

1. Udine — 2. Padova — 3. Caltanissetta — 4. Mantova — 5. Asti — 6. Benevento — 7. Siracusa — 8. Novara.

La domanda con i documenti giustificativi indicati negli articoli 119 e 120 del regolamento per l'esecuzione della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 deve essere indirizzata al Ministero della giustizia e degli affari di culto e presentata alla segreteria della procura del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione è vacante il posto, non oltre il trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero anzidetto.

L'aspirante che prenda parte al concorso per più posti deve presentare domande separate per ogni singolo posto, indicando in ognuna di esse l'ordine di preferenza delle sedi.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare ed in carta libera l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto e della firma ne restituirà uno all'interessato.

I documenti da presentare sono i seguenti:

a) estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco della residenza;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

d) certificato generale del casellario;

e) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dalla lettera c) per il certificato di moralità;

f) diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria della Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

g) certificato di superato esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

h) certificato medico di sana costituzione fisica.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e) debbono avere data non anteriore ai tre mesi a quella della pubblicazione del presente avviso.

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre, nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 100 della legge notarile, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale o in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I concorrenti che appartengano agli archivi notarili distrettuali e sussidiari con il grado di conservatore o di archivista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), h); e se vi appartengano con il grado di sotto archivista e di assistente dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), h).

Se il concorrente è un conservatore o un archivista di archivio notarile distrettuale o sussidiario in carriera fin dalla data della pubblicazione della legge notarile, è dispensato pure dalla presentazione del diploma di laurea.

Non si terrà conto delle domande presentate fuori termine.

Non potrà conseguire la nomina chi all'atto della decisione del concorso non abbia ancora compiuto gli anni 21 o abbia superato i 40, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale o sussidiario o abbia diritto a godere del beneficio previsto nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1643.

Il concorso sarà deciso secondo le norme stabilite nell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81.

Entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina il conservatore deve dare cauzione corrispondente a due annualità intere di stipendio, osservate le norme di cui all'art. 101 della legge.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*.